

CONTABILITA' E BILANCIO

Flessibilità finanziaria almeno ai Comuni virtuosi

Per migliorare i servizi negli enti locali e sviluppare una maggiore responsabilità politica nelle amministrazioni cittadine sarebbe utile riconoscere, almeno ai Comuni più virtuosi, il diritto alla flessibilità nella gestione delle finanze. Si tratta peraltro di quegli stessi Comuni che contribuiscono con quote più alte al fondo di perequazione nazionale ma che in questo momento, paradossalmente, rischiano di essere i più penalizzati dalle regole contabili.

Il rapporto tra Comuni e Stato centrale è spesso esaminato in chiave rivendicativa o negoziale. È certo che la politica dei trasferimenti attuata quale riflesso della nostra adesione nel 2012 al fiscal compact, ha ridotto le risorse disponibili per gli enti, fino alla stabilizzazione fatta nel 2016 dal Governo. Certo però non risolvendo i problemi di alcuni Comuni. Oltre ad una non procrastinabile revisione del fiscal compact, una riflessione più approfondita va però fatta sul modo con cui questo viene riflesso negli accordi tra lo Stato e gli Enti territoriali.

L'equilibrio di bilancio

Il punto di partenza è certamente nei principi di bilancio del Tuel (equilibri del bilancio) e nell'articolo 9 della legge 243/2012.

In essi è previsto un saldo non negativo tra le previsioni di spesa corrente sommate alle quote di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui e le entrate correnti. Ma introducono implicitamente un assioma se i principi alla base del saldo vengono omogeneamente declinati in capo a tutti gli enti: poiché questi ultimi hanno contratto debito per coprire uscite correnti o investimenti non redditizi, lo devono rimborsare con le entrate correnti. L'assioma sarebbe accettabile se tutti gli enti avessero fatto investimenti selezionando solo quelli produttivi di valore sociale e non quelli produttivi di ritorni economici.

Se l'ente ha invece privilegiato investimenti con ritorni economici, allora la capacità di rimborso del capitale preso a prestito dipende anche dalla redditività degli investimenti prodotti e dal loro eventuale "smontaggio" nel tempo. L'ente può, alternativamente, provvedere alla copertura della quota capitale del debito da rimborsare garantendosi sufficienti entrate correnti, oppure tramite le entrate derivanti dalla cessione di quote dell'investimento sul mercato. In fondo, se si ammette che lo stesso disinvestimento possa concorrere all'estinzione dello stock di debito, perché non si può ammettere che la quota disinvestita possa concorrere a coprire la quota in scadenza dello stesso debito?

Questo divieto potrebbe avere l'effetto di pregiudicare lo svolgimento delle funzioni dell'ente nel tempo. La situazione diviene ancora più allarmante per gli enti virtuosi, quando agli stessi viene contemporaneamente richiesto di contribuire in misura sostanziale alla perequazione orizzontale tra Comuni, senza che lo Stato provveda alcunché.

Un futuro da holding finanziaria

L'effetto congiunto dei due vincoli indicati condurrà in pochi anni l'ente a trasformarsi da un soggetto fornitore di servizi alla propria comunità, ad una holding finanziaria integralmente finanziata con il proprio patrimonio, con capacità di fornire servizi in via di progressiva riduzione. In alternativa, si avrà un ente che dismette buona parte dei propri investimenti economici, coprendo il proprio debito e uscendo da aree di attività caratterizzanti i servizi resi ai propri cittadini. Uno per tutti i servizi di trasporto.

La revisione della situazione passa attraverso una chiara volontà politica, che potrebbe comprendere anche modalità di gestione dei rapporti tra enti territoriali e Governo più flessibili di quelle attuali, senza che ciò debba compromettere i nostri equilibri esterni.

In quale direzione, onde non contravvenire alle stesse previsioni dell'articolo 10 della legge 243/12 e dell'articolo 119 della Costituzione? Sarebbe sufficiente consentire di coprire le quote capitale annuali di rimborso del debito anche con la dismissione dei propri investimenti, pianificando nel contempo la propria capacità di spesa corrente, fino al raggiungimento di un livello fisiologico di indebitamento e di spesa corrente, concordato con il Mef, segmentando tra i diversi cluster di enti territoriali.

In alternativa, il rientro nei parametri definiti dal fiscal compact sarà doppiamente a carico degli enti più virtuosi, che coprono la quota capitale con entrate correnti e ne trasferiscono altre per sostenere i Comuni meno virtuosi. Quello che accadrà agli enti virtuosi nel frattempo poi sarà consegnato alla storia, come la relativa responsabilità politica.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 01/06/2017

Autore: Roberto Tasca